



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 504

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Deliberazione n. 725 di data 29 aprile 2022 e s.m.i con oggetto: "Programma Operativo 2021-2027 FESR - Priorità 1: Trentino competitivo - Obiettivo specifico a.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi": approvazione dello schema di Avviso FESR n. 1/2022 - Investimenti nei processi produttivi delle PMI.": incremento dotazione finanziaria, contestuale ridefinizione del budget, specifica tecnica e modifica all'Allegato 10.

Il giorno **24 Marzo 2023** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con la deliberazione n. 725 di data 29 aprile 2022 la Giunta provinciale ha approvato lo schema dell'Avviso FESR n. 1/2022 - Investimenti nei processi produttivi delle PMI, relativo alla concessione di contributi per favorire l'innovazione dei processi produttivi, al fine di sostenere il rilancio degli investimenti del sistema produttivo da parte di imprese operanti sul mercato.

Per l'Avviso è stato previsto uno stanziamento complessivo pari a euro 2.500.000,00 coperto integralmente da risorse provinciali nelle more di approvazione definitiva del Programma FESR 2021-2027 (risorse assegnate a Trentino Sviluppo s.p.a., individuato quale soggetto istruttore dell'iniziativa nella medesima D.G.P. n. 725/2022, ai sensi della Convenzione n. racc. 44507 del 17 marzo 2017 e successivi atti aggiuntivi, al quale sono state affidate le procedure per la raccolta delle domande, la determinazione del contributo, la liquidazione e la gestione del procedimento relativo alle agevolazioni in oggetto).

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 858 di data 13 maggio 2022 è stata approvata una modifica tecnica all'Allegato 1 "Spese ammissibili" paragrafo A1.1 al terzo punto dell'elenco puntato presente al comma 2 dell'Avviso FESR 1/2022, di cui alla D.G.P. n. 725/2022.

In considerazione dell'avvenuta approvazione del Programma del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, da parte della Giunta provinciale con deliberazione n. 2091 di data 18 novembre 2022, a seguito della decisione della Commissione europea C(2022) 7943 di data 28 ottobre 2022, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2440 di data 22 dicembre 2022 sono state assegnate a Trentino Sviluppo sul capitolo 617581 "Spese per assegnazioni a Trentino Sviluppo s.p.a. per interventi per l'imprenditorialità innovativa e la digitalizzazione – cofinanziato FESR 2021-2027" le risorse necessarie (euro 2.500.000,00) per dare copertura all'Avviso FESR n. 1/2022 a valere sul FESR 2021-2027 (in sostituzione delle risorse provinciali di cui D.G.P. 725/2022).

In considerazione dell'avvenuta approvazione del Programma del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento (D.G.P. n. 2091/2022), dell'interesse manifestato da parte delle imprese, della possibilità in corso di presentare ancora nuove domande (bando aperto a sportello), si propone di procedere con l'assegnazione, a valere sul FESR 2021-2027 (*Priorità 1: Trentino competitivo – Obiettivo specifico a.3: Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi, attraverso il supporto alla collaborazione, anche in ottica di filiera, all'internazionalizzazione e alla competitività delle PMI – Azione: Investimenti per la competitività delle PMI (processi produttivi e investimenti per l'innovazione)*), di un importo pari ad euro 3.000.000,00 a Trentino Sviluppo s.p.a. sul capitolo 617581 dell'esercizio finanziario 2023, per incrementare la dotazione finanziaria dell'Avviso FESR 1/2022 "Investimenti nei processi produttivi delle PMI", di cui alla D.G.P. n. 725/2022 e s.m.i., ridefinendola da euro 2.500.000,00 ad euro 5.500.000,00, nonché procedere con l'accertamento della quota di cofinanziamento dello Stato e dell'UE.

E' inoltre emersa la necessità di apportare una integrazione tecnica al quinto paragrafo del punto 5. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE dell'Avviso FESR 1/2022, di cui alla D.G.P. n. 725/2022 e s.m.i.. Nello specifico, ove è prevista la possibilità per gli operatori di presentare una sola domanda di agevolazione a valere sull'avviso in questione, in considerazione anche del fatto che trattasi di intervento "a sportello", si ritiene necessario specificare che non sono conteggiate le domande dichiarate irricevibili o inammissibili da parte dell'ente istruttore (punto 6. CRITERI DI SELEZIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE dell'Avviso) o le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato.

E' parimenti necessario procedere alla modifica dell'Allegato 10 (ULTERIORI INIZIATIVE ESCLUSE) dell'Avviso FESR 1/2022, di cui alla D.G.P. n. 725/2022 e s.m.i., in considerazione di sopravvenute modifiche normative riguardanti gli ambiti di esclusione del FESR, segnalate dal Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea. Con decisione n. 2023/136 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2023, sono state infatti apportate delle modifiche alla direttiva 2003/87/CE. Tale direttiva, citata dall'articolo 7 del Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di Coesione, viene richiamata dall'Allegato 10 dell'Avviso FESR 1/2022. Con il presente provvedimento si propone pertanto di recepire quanto previsto dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE nella sua versione consolidata del 21 gennaio 2023, modificando l'Allegato 10 dell'Avviso FESR 1/2022 di cui alla D.G.P. n. 725/2022 e s.m.i., come riportato nell'Allegato A., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare, si propone di sostituire, così come segue, la lettera b) del citato Allegato 10:

b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE; di seguito l'elenco di cui alla versione consolidata al 21.01.2023 della direttiva:

Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)

Raffinazione di petrolio

Produzione di coke

Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati)

Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora

Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l'altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio

Produzione di alluminio primario

Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)

Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno

Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno

Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno

Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno

Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose

Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Produzione di acido nitrico

Produzione di acido adipico

Produzione di glicosale e acido glicosilico

Produzione di ammoniaca

Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno

Produzione di idrogeno (H₂) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno Biossido di carbonio Produzione di carbonato di sodio (Na₂CO₃) e di bicarbonato di sodio (NaHCO₃)

Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Trasporto aereo, come dettagliato in direttiva

Per ulteriori specifiche sugli impianti si rimanda al contenuto della direttiva.

Si prescinde dalla procedura disciplinata dal comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 in quanto sia la specifica tecnica che la modifica relativa all'Allegato 10 rientrano tra le fattispecie esentate dal comma 4 dell'art. 35 della citata legge.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 relativo alle disposizioni in materia di CUP, come modificato con il D.L. 76 del 2020, stante quanto specificato nell'Allegato alla delibera CIPE 143/2002 alla lettera A.1.3, "Il CUP non è richiesto per i trasferimenti di risorse finanziarie fra Stato e Regioni o Province autonome o Comuni, o fra Stato, Regioni, Province e Comuni e società da questi partecipate, direttamente o indirettamente: il CUP dovrà tuttavia essere successivamente richiesto, da parte dei soggetti responsabili di cui al punto 1.4 del deliberato, in sede di utilizzo di tali risorse.", non è necessaria la richiesta del CUP da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Si da atto che, nel rispetto dell'art. 7 del codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al Dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi.

Acquisiti i pareri di staff e recepite le indicazioni pervenute.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;

- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m., in particolare l'articolo 53, l'articolo 56 e l'allegato 4/2;
- vista la Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- vista la Convenzione quadro n. racc. 44507 di data 14 marzo 2017, come modificata con atto aggiuntivo n. racc. 44905 di data 6 dicembre 2017, con un secondo atto aggiuntivo n. racc. 45024 di data 19 febbraio 2018, con un terzo atto aggiuntivo n. racc. 45701 di data 5 giugno 2019, con un quarto atto aggiuntivo n. racc. 46319 di data 30 ottobre 2020 efficace dal 1 gennaio 2020, con un quinto atto aggiuntivo n. racc. 46405 di data 29 dicembre 2020 e con sesto atto aggiuntivo n. racc. 47006 di data 20 luglio 2022 efficace dal 1 gennaio 2022;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 725 di data 29 aprile 2022 e relativo Allegato parte integrante e sostanziale;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 858 di data 13 maggio 2022;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2091 di data 18 novembre 2022;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2440 di data 22 dicembre 2022;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016 e acquisiti i pareri dei servizi di staff con nota prot. n. 201186 dd 14/03/2023, nota prot. n. 205359 dd 15/03/2023 e nota prot. n. 211904 dd 16/03/2023;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di assegnare a Trentino Sviluppo s.p.a., per le motivazioni indicate in premessa, e di impegnare a favore della stessa la somma di euro 3.000.000,00 sul capitolo 617581 del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 a copertura dell'Avviso FESR n. 1/2022, somma suddivisa come di seguito specificato:
 - quota di finanziamento statale, euro 1.260.000,00 pari al 42% del totale;
 - quota di finanziamento UE, euro 1.200.000,00 pari al 40% del totale;
 - quota di finanziamento provinciale, euro 540.000,00 pari al 18% del totale;
- 2) di accertare la somma complessiva di euro 2.460.000,00, imputando la somma nel seguente modo:
 - per euro 1.260.000,00 sul capitolo 316420 dell'esercizio finanziario 2023, corrispondente alla quota Stato;
 - per euro 1.200.000,00 sul capitolo 331520 dell'esercizio finanziario 2023, corrispondente alla quota UE;
- 3) di incrementare di euro 3.000.000,00, per le motivazioni espresse in premessa, il budget dell'Avviso FESR 1/2022 "Investimenti nei processi produttivi delle PMI", di cui alla D.G.P. 725/2022 e s.m.i., ridefinendolo da euro 2.500.000,00 ad euro 5.500.000,00;
- 4) di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il quinto paragrafo della parte 5 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE dell'Avviso FESR 1/2022 "Investimenti nei processi produttivi delle PMI", di cui alla D.G.P. 725/2022 e s.m.i., inserendo dopo la frase "È ammessa la presentazione di una sola domanda di agevolazione a valere sul presente avviso." la seguente specifica "Non sono conteggiate le domande dichiarate irricevibili o inammissibili da parte dell'ente istruttore (punto 6 CRITERI DI SELEZIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE dell'Avviso) o le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato.";

- 5) di prevedere che quanto riportato al precedente punto 4) trova applicazione alle domande presentate a partire dall'apertura dei termini (16 maggio 2022 ore 15:00) - a valere dell'Avviso FESR 1/2022 "Investimenti nei processi produttivi delle PMI", di cui alla D.G.P. 725/2022 e s.m.i. - considerato che il presente provvedimento ha natura meramente interpretativa e che quindi le presenti indicazioni possono trovare applicazione retroattiva;
- 6) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato 10 (ULTERIORI INIZIATIVE ESCLUSE) dell'Avviso FESR 1/2022 di cui alla D.G.P. n. 725/2022 e s.m.i., sostituendo integralmente il contenuto della lettera b) così come indicato in premessa;
- 7) di approvare l'Allegato A., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che costituisce il nuovo testo coordinato dell'Allegato 10 dell'Avviso FESR 1/2022 di cui alla D.G.P. n. 725/2022 e s.m.i., avendo infatti recepito la modifica di cui al punto 6);
- 8) di dare atto che la modifica di cui al punto 6) si applica a tutte le domande che saranno presentate a valere sull'Avviso FESR 1/2022 "Investimenti nei processi produttivi delle PMI" di cui alla D.G.P. n. 725/2022 e s.m.i., nonché a quelle già presentate in quanto, ad oggi, le concessioni non presentano le attività indicate nel testo coordinato dell'Allegato 10, di cui al precedente punto 7);
- 9) di mantenere invariato quant'altro previsto dalla deliberazione n. 725 di data 29 aprile 2022 e s.m.i.;
- 10) di prevedere che in sede di adozione del Piano 2023-2025 Sezione "Promozione, Qualificazione ed Incentivi" – Ambito contributi, Trentino Sviluppo s.p.a. tenga conto dell'assegnazione di cui al precedente punto 1) e dell'incremento della dotazione finanziaria dell'Avviso FESR 1/2022 di cui al precedente punto 3);
- 11) di stabilire che l'erogazione delle risorse di cui al punto 1) è definita secondo quanto stabilito all'articolo 30 della convenzione n. di raccolta 44507/2017 e successivi atti aggiuntivi già citati;
- 12) di dare atto che ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la Provincia ha provveduto all'inoltro della domanda di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house con riferimento a Trentino Sviluppo S.p.a., ottenendo esito positivo in data 30 luglio 2019, protocollo n. 0021488;
- 13) di dare atto che come specificato nell'Allegato alla delibera CIPE 143/2002 alla lettera A.1.3 richiamata in premessa, per il presente provvedimento non è necessario acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;
- 14) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

ALLEGATO 10 – ULTERIORI INIZIATIVE ESCLUSE

Ai sensi dell'art. 66 del Reg. (UE) 2021/1060, il FESR non sostiene spese a sostegno di una delocalizzazione (in conformità all'art. 14, par. 16 del Reg. (UE) n. 651/2014).

Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2021/1058, in ogni caso **il FESR non sostiene e quindi sono esclusi:**

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE; di seguito l'elenco di cui alla versione consolidata al 21.01.2023 della direttiva:

Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)

Raffinazione di petrolio

Produzione di coke

Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati)

Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora

Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l'altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio

Produzione di alluminio primario

Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)

Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno

Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno

ALLEGATO A.

Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno

Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno

Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose

Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Produzione di acido nitrico

Produzione di acido adipico

Produzione di gliossale e acido gliossilico

Produzione di ammoniaca

Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno

Produzione di idrogeno (H₂) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno Biossido di carbonio Produzione di carbonato di sodio (Na₂CO₃) e di bicarbonato di sodio (NaHCO₃)

Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Trasporto aereo, come dettagliato in direttiva

Per ulteriori specifiche sugli impianti si rimanda al contenuto della direttiva.

- c) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
- i. nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - ii. nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;

ALLEGATO A.

- d) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- e) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- f) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.